



Originale

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 49 DEL 22/12/2023

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO
2023 - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Zanusso Andrea - Presidente	Sì
Baudino Marco - CONSIGLIERE	Sì
Algostino Sergio - VICE SINDACO	Sì
Verga Giampaolo - CONSIGLIERE	Sì
Bardesono Enrico Giacomo - CONSIGLIERE	Sì
Reinerio Bruno - CONSIGLIERE	Sì
Rean Conto Ivano - CONSIGLIERE	Sì
Iavelli Marco - CONSIGLIERE	Sì
Civallero Ambra - CONSIGLIERE	Sì
Casali Silvia - CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dott. Luca FASCIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Zanusso Andrea** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2023 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- ✓ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ✓ l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) e l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- ✓ l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Considerato che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Dato atto che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

Considerato che:

- ✓ l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- ✓ per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- ✓ è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato che:

- ✓ l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- ✓ tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29.09.2017 con deliberazione consigliare n. 45;
- ✓ per Regioni e Province Autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014);

Considerato che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di San Giorgio Canavese risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SMAT S.p.A. (c.f. 0793754001): partecipazione diretta dello 0,00004%;

SCS S.p.A. (c.f. 06830230014): partecipazione diretta del 2,11%;
--

Richiamata la deliberazione n. 110/2022/SRCPIE/PRSE della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, acquisita al protocollo comunale n. 5400 del 27.09.2022, con la quale si invitavano tutte le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nella società SMAT S.p.A. ad uniformarsi indicati nella pronuncia indicata, “ivi incluso l’obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016”;

Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione a quanto richiesto dalla Corte dei Conti, inserendo anche la società SMAT S.p.A. nella revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Giorgio Canavese;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 29 del 30.11.2022, con cui è stata approvata la ricognizione periodica delle società partecipate del Comune di San Giorgio Canavese per l’anno 2022;

Preso atto che, applicando i criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 175/2016, gli uffici comunali hanno predisposto la ricognizione annuale delle società partecipate, la scheda di attuazione del piano di razionalizzazione 2021 e le schede di rilevazione delle singole partecipazioni, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che questa Assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare tale piano;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Ciò premesso, votando in forma palese con 10 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione annuale (anno 2023) delle società partecipate, la scheda di attuazione del piano di razionalizzazione 2022 e le schede di rilevazione delle singole partecipazioni, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di comunicare il presente provvedimento agli Enti competenti, secondo le modalità prescritte dalla normativa in materia.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con separata e successiva votazione in forma palese, con 10 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 consiglieri astenuti:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, co. 4, del TUEL).

Sulla presente proposta sono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 da parte dei relativi Responsabili del Servizio.

Parere Tecnico	Favorevole	X	Contrario	☐
----------------	------------	---	-----------	--------------------------

Lì 02/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca FASCIO

Parere Contabile	Favorevole	X	Contrario	☐
------------------	------------	---	-----------	--------------------------

Lì 02/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca FASCIO

IL PRESIDENTE
Zanusso Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni consecutivi

Con decorrenza dal 28/12/2023

lì 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00
- ☐ Divenuta esecutiva in data _____
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 3° comma del D.Lgs. 267/2000).

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO
